

sentanti perchè possa venir presa in esame di nuovo, come si prescrive nell'articolo 49.

Dimando: se la presa in considerazione si riguarda come deliberazione, e sia rigettata oggi una proposta, se venisse detto che non meriti nemmeno d'essere presa in considerazione, sarebbe lecito riportarla subito dopo? Credo certo che dobbiamo essere coerenti, che se riteniamo che una proposta meritevole di discussione non possa più essere assoggettata all'Assemblea, perchè ci fu due o tre volte debole maggioranza che la respinse, a molto più ragione non si dovrebbe ammettere la proposta, quando l'Assemblea ha deciso che non merita nemmeno l'onore di essere esaminata.

Qui possono nascere sorprese. Negli altri Parlamenti c'è da lungo tempo un Regolamento; tutti conoscono che voglia dire in sostanza questa *presa in considerazione*; è piuttosto una questione di apparenza che altro; si passano tutte le proposte, meno le infondate: ma temo che noi, che non abbiamo nè esperienza nè pratica lunga, secondo la quale regolari, ci atterremo strettamente a questa espressione; diremo spesso che non merita esser presa in considerazione una proposta, e troncheremo quella questione vitale.

Ripeterò, la Commissione vuole impedire le sorprese, e invece parmi sia loro favorevole. Credo invece che la proposizione Ruffini sia utile appunto a questo oggetto di impedire che la proposizione venga scartata senza esame.

Il rappresentante *De Giorgi*: Anche dopo le osservazioni fatte dal rappresentante Benvenuti, mi pare che colla emenda da me proposta, sia rimediato a tutto. Nell'art. 41, non si parla di proposte di urgenza, ma delle semplici; il pericolo della sorpresa non esiste nelle semplici, che devono essere esaminate maturamente dalle Commissioni. Il pericolo sta nelle proposte di urgenza. Dunque insisto per l'emenda, che ho testé proposta.

Il rappresentante *G. Ruffini*: Non so come il rappresentante *De Giorgi*, sentite le ragioni poc' anzi da me sviluppate, possa credere che io sia per accontentarmi della lieve modifica, che vorrebbe portare all'articolo. Questa non sarebbe che una modalità, e non incontrerebbe per nulla l'argomento del pericolo di sorpresa, vale a dire non farebbe che torre la discussione, che credo potrebbe insorgere, ma che il Regolamento effettivamente non assente.

Inoltre, egli stesso dice che il pericolo sarebbe nelle mozioni di urgenza, e non vede che, addottando la formula voluta dal Regolamento, siamo in egual caso anche per le mozioni ordinarie. Non ci sarebbe altra diversità che l'urgenza dovrebbe esser presa in considerazione tosto fatte la dimanda, e di una mozione ordinaria invece si farebbe, tosto presentata, la lettura e il di seguente sarebbe chiamata l'Assemblea a deliberarne la presa in considerazione. Ma, mentre per le urgenti non si tratta, secondo il Regolamento, che di una previa deliberazione dell'Assemblea sul punto incidentale, che va poi anche questo esaminato successivamente da una Commissione, per le ordinarie si esigerebbe una deliberazione che di necessità importa una profonda conoscenza del soggetto, impossibile in molti casi ad aversi senza studi preparatori.